

STATUTO

LA LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAURISANO LE VIA EROI D'ITALIA
144

Numero REA: LE - 220376

Codice fiscale: 03393450758

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA	
	"LA LIBERTA' Società Cooperativa sociale"	
	Art. 1	
	Denominazione sociale	
	E' corrente una società cooperativa sociale denominata: "LA	
	LIBERTA' Società Cooperativa sociale", la quale sarà disci-	
	plinata dalle norme contenute in questo Statuto, dai patti	
	espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalla Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, dalle norme del Titolo VI del Libro	
	quinto del Codice Civile ed, in quanto compatibili, dalle	
	norme previste dalla legge per le società a responsabilità	
	limitata, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile.	
	Art. 2	
	Sede	
	La società ha sede in Taurisano alla via Eroi d'Italia n.	
	144.	
	La società potrà istituire sedi secondarie e agenzie nei mo-	
	di, forme e termini di legge.	
	L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione op-	
	pure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Co-	
	mune in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva compe-	
	tenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento	
	della sede legale della società all'interno del Comune in	
	cui è ubicata la sede sociale.	
	Art. 3	

	Durata	
	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2030 (duemilatrenta). Detto termine potrà prorogarsi con de-	
	libera dell'Assemblea, salvo in tal caso il diritto di re-	
	cesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'Organo	
	amministrativo nei termini di cui all'art. 2532 c.c. e pro-	
	durrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della ci-	
	tata norma.	
	ART. 4	
	Scopo - Oggetto	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n.	
	381/91, non scopo di lucro e si propone di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana ed al-	
	la integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimen-	
	to di attività diverse, agricole, industriali o di servizi,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della Legge n.	
	381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociale e professionali per	
	i soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avva-	

	lendosi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modi-	
	ficazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-	
	tonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-	
	zione vigente, compreso il rapporto di associazione in par-	
	tecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza,	
	la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci stabili-	
	ti nel presente Statuto, ha come per oggetto le seguenti at-	
	tività:	
	- attività di preparazione pasti;	
	- trasporto di persone (scolari o chiunque altro) con mini-	
	bus sia di proprietà che in uso;	
	- traslochi presso privati o scuole od enti pubblici;	
	- attività di pulizie effettuata sia nei confronti di priva-	
	ti che di enti pubblici che di imprese;	
	- servizi di informazione anche in convenzione con enti pub-	
	blici;	
	- sistemazione di aree verdi quali ville e giardini, potatu-	
	ra di alberi, pulizia di edifici, scuole e di ogni quant'al-	
	tro necessari;	
	- attività di consulenza con organizzazione di seminari e	

	convegni;	
	- prestazione di servizi ad enti ed imprese;	
	- realizzazione e/o gestione di centri e strutture per il	
	tempo libero, la cultura ed il turismo e la gestione di ca-	
	se-vacanza;	
	- gestione di parcheggi a pagamento;	
	- gestione di pubbliche affissioni e di toponomastica;	
	- gestione dei servizi cimiteriali e funerari, comprese le	
	luci votive;	
	- pulizia e cura degli animali domestici e gestione di cani-	
	li pubblici;	
	- attività agricole, commerciali, artigianali e di servizi	
	nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone	
	svantaggiate.	
	La cooperativa, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	svolgerà le attività di cui all'art.1 punto b) della citata	
	legge attraverso l'inserimento lavorativo di persone social-	
	mente svantaggiate.	
	Le attività verranno espletate mediante la stabile organiz-	
	zazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e	
	dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volon-	
	tariato a supporto delle varie attività gestite o quali u-	
	tenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed al-	
	la gestione della Cooperativa.	
	La Cooperativa intende perseguire e realizzare i propri sco-	

	pi esercitando sia attività di servizi sia attività produt-	
	tive, senza fine di lucro, attraverso le quali favorire e	
	promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente	
	svantaggiate, la continuità di occupazione lavorativa, le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con	
	particolare attenzione a persone svantaggiate, così come de-	
	finite dall'art.4 legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra,	
	si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo aziendale e costituirà altresì fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il poten-	
	ziamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	
	comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai	
	medesimi, nonchè fra l'altro, a sola indicazione esemplifi-	
	cativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi eco-	
	nomici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e a	

	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scam-	
	bi, gli approvvigionamenti e il credito;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra ga-	
	ranzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento	
	del credito dei soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce,	
	nonchè a favore di altre Cooperative;	
	d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mu-	
	tualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di ap-	
	posite sezioni sia con partecipazione ad organismi ed altri	
	enti idonei, sia organizzando e promuovendo eventi cultura-	
	li, convegni, congressi e meeting purchè attinenti alle at-	
	tività sopra specificate.	
	A tal fine potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni	
	previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.	
	Trattandosi di Cooperativa sociale, costituita in osservanza	
	delle norme di cui alla citata Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	la medesima è considerata, ai sensi dell'art. 111 - septies	
	introdotto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 17 gennaio	
	2003 n. 16, cooperativa a mutualità prevalente, indipenden-	
	temente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice	
	civile.	
	Art. 5 - Regolamenti interni	
	Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142	
	e s.m. i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica da parte della società e dei soci,	

	l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il	
	funzionamento tecnico e quello amministrativo, l'attribuzio-	
	ne dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno	
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal	
	Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei	
	soci.	
	Art. 6 - Requisiti e categorie dei soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabi-	
	lito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.	
	Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perse-	
	guirne gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi	
	personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano	
	lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed	
	assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimila-	
	bili a quello della cooperativa.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio inte-	
	ressato dall'attività della cooperativa.	
	I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovano in condizioni di sopravvenuta inabilità alla	
	prestazione lavorativa precedentemente svolta possono su do-	
	manda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibe-	
	ra dell'assemblea ordinaria.	
	In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari	

	della cooperativa anche persone non socie aventi particolari	
	titoli di merito nei confronti della cooperativa.	
	I soci si articolano in categorie in relazione al diverso	
	tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua	
	realizzazione. In conseguenza di ciò si avranno:	
	a) soci cooperatori - che prestano la loro attività riceven-	
	do un compenso che ha come riferimento la normativa dei	
	CCNLL di categoria;	
	b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuita-	
	mente ed esclusivamente per fini di solidarietà -.Il numero	
	dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero	
	complessivo dei soci;	
	c) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti	
	stabiliti dalla legge, nei cui statuti sia previsto lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabi-	
	litati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche	
	od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi	
	comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro so-	
	ci, in base all'appartenenza ad una delle categorie indicate	
	nel presente articolo.	
	Art. 7	
	Domanda di ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	

	al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di ob-	
	bligarsi all'osservanza del presente Statuto, delle delibe-	
	razioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, professione e codice fiscale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	chiede di essere iscritto.	
	Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di	
	ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà	
	indicare:	
	a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svol-	
	ta;	
	b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della	
	persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organi-	
	smo, o la persona giuridica;	
	c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;	
	d) le quote che si propone di sottoscrivere;	
	e) il versamento della quota sottoscritta e delle altre som-	
	me fissate dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa	
	è quello risultante dal Libro soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni varia-	
	zione dei dati previsti dal presente articolo.	
	Art. 8	

	Ammissione del socio	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'inte-	
	ressato ed annotato nel Libro soci, o con provvedimento di	
	rigetto che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua	
	adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'in-	
	teressato.	
	Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'i-	
	stanza di ammissione, si pronunzi l'Assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione di ammissione, ai versa-	
	menti stabiliti dall'Organo amministrativo sia per le quote	
	sottoscritte che per le spese di istruzione della domanda di	
	ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo,	
	restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia,	
	dall'Organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza	
	del presente Statuto.	
	Il socio cessa di essere tale per effetto di morte, recesso	
	ed esclusione.	
	Art. 9	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	

	presente Statuto per assumere la qualità di socio può suben-	
	trare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal	
	caso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla accettazione del-	
	l'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà	
	presentare domanda di ammissione di cui al presente Statuto,	
	cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti	
	ti da parte dell'Organo amministrativo.	
	Nel caso che abbiano a subentrare alla partecipazione socia-	
	le più eredi o legatari, gli stessi, coevamente al subentro	
	in società, devono nominare un rappresentante comune che li	
	rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso	
	la società.	
	Art. 10	
	Recesso del socio	
	Il recesso del socio è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve esaminarla entro giorni 60 (sessanta)	
	dal relativo ricevimento, comunicandone, nei 60 (sessanta)	
	giorni successivi, e sempre con raccomandata con avviso di	

	ricevimento, al socio il provvedimento di accoglimento o di	
	rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda di	
	recesso. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se co-	
	municato tre mesi prima dalla stessa; in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della parte-	
	cipazione secondo quanto infra.	
	Art. 11	
	Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo amministra-	
	tivo:	
	- nel caso dell'art. 2531 del codice civile;	
	- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	- nel caso di cui all'art. 2286 del codice civile;	
	- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza	

	con la società;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività contrastante con	
	gli interessi della società, la danneggi, materialmente e	
	moralmente, fomenti dissidi e disordini di qualsiasi natura	
	tra i soci;	
	- nel caso in cui il socio non si attenga rigorosamente ai	
	principi di riservatezza e confidenzialità nel rispetto de-	
	gli assistiti, delle attività sociali e dei soci.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata con av-	
	viso di ricevimento al socio che, nei 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-	
	ne innanzi al Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedi-	
	mento nel Libro soci, che sarà eseguita senza indugio dal-	
	l'Organo Amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestual-	
	mente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 12	
	Responsabilità del socio	
	Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbliga-	
	ti verso la società nei limiti di quanto ricevuto in occa-	
	sione dello scioglimento del rapporto sociale, se entro un	
	anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza	
	della società.	
	Art. 13	

	Rimborso delle quote al socio uscente	
	o agli eredi o legatari del socio defunto	
	Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, che sarà effettuato, al netto delle e-	
	ventuali perdite imputabili a capitale, in base al bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificata o ha avuto effetto la	
	causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il rela-	
	tivo pagamento sarà effettuato dalla Cooperativa entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Il diritto al rimborso si prescrive decorsi 5 (cinque) anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è	
	verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento	
	del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devolu-	
	to a riserva legale.	
	Art. 14	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimen-	
	ti effettuati dai soci ed è rappresentato da quote del valo-	
	re nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero ze-	
	ro) ciascuna. Detto capitale può essere liberato mercè con-	
	ferimenti in danaro, di crediti o in natura.	
	In ogni caso, nessun socio può possedere quote della Società	
	il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	

	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art.	
	2528 del codice civile non importa modificazione dell'Atto	
	Costitutivo.	
	La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con	
	modificazione dell'Atto Costitutivo nelle forme previste da-	
	gli articoli 2438 e seguenti del codice civile.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione verrà	
	autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo	
	amministrativo.	
	Art. 15	
	Vincoli sulle partecipazioni sociali	
	e trasferimento delle stesse	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a	
	pegno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione del-	
	l'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o co-	
	munque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni so-	
	ciali deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. L'Organo amministrativo comunicherà al	
	detto socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel	
	termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della racco-	
	mandata di cui sopra. Trascorso, comunque, il termine detto,	
	il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i re-	
	quisiti previsti dal presente Statuto per divenire socio de-	
	ve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento	

	negativo, il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60	
	(sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di	
	chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea.	
	Art. 16	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato dai confe-	
	rimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale so-	
	vrapprezzo, dalle riserve straordinarie, da qualunque libe-	
	ralità che pervenisse alla società per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali e comunque da	
	tutte le riserve costituite dall'Assemblea o previste dalla	
	legge.	
	Nella Cooperativa per le obbligazioni sociali risponde sol-	
	tanto la società con il suo patrimonio.	
	Art. 17	
	Riserve	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci finchè	
	dura la società, nè durante la vita della società nè durante	
	la fase del suo scioglimento.	
	Art. 18	
	Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ciascun anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescrit-	

	ti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere appro-	
	vato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo	
	richiedano particolari esigenze sociali connesse alla strut-	
	tura ed all'oggetto della società segnalate dall'Organo am-	
	ministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normati-	
	va. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la ri-	
	serva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte	
	(nella misura come per legge) ai Fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione; statuirà sui	
	dividendi nei limiti di legge.	
	In osservanza di quanto disposto dall'art. 2514 del codice	
	civile, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, è	
	fatto espresso divieto alla Cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'intere-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'eser-	
	cizio sociale, deve trovare esplicita corrispondenza nel re-	
	golamento interno. La retribuzione e/o il compenso dei soci	

	per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai	
	minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di	
	lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rap-	
	porto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico	
	instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, as-	
	sicurativi e fiscali.	
	Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei	
	redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ri-	
	storni quale conguaglio della retribuzione periodicamente	
	corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le	
	eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bi-	
	lancio derivanti dalle attività svolte con i soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a	
	quanto previsto dal regolamento interno.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione;	
	e) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 20 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del-	
	l'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento ovvero mediante altro mezzo idoneo ad	

	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale il fax	
	o l'e-mail, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci sono presenti o informati della riunio-	
	ne e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 21 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio Sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	d- iritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	

	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al prece-	
	dente punto 7) deve essere redatto da un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 18.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	

	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 23 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	

	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla perso-	
	na designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 26 - Amministrazione	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministra-	
	tore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da	
	un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cin-	
	que), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 27 - Competenze e poteri	
	dell'Organo amministrativo	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti	

	dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione	
	approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi pre-	
	visti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioran-	
	za resti costituita da Amministratori nominati dall'Assem-	
	blea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico e	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sin-	
	dacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministra-	
	zione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in cari-	
	ca fino alla sostituzione.	
	Art. 30 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore Unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	

	Art. 31 - Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 32 - Collegio sindacale	
	II Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di dura-	
	ta del loro ufficio.	
	II Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale ri-	
	tuale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, no-	
	minato con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni assembleari;	
	c) le controversie promosse dagli Amministratori, Liquidato-	

	ri o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La accettazione espressa della presente clausola è condizio-	
	ne di proponibilità della domanda di adesione alla Coopera-	
	tiva da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è ac-	
	compagnata dalla espressa adesione alla presente clausola.	
	Art. 34 - Arbitri e procedimento	
	Il Collegio Arbitrale è composto da numero 3 (tre) membri,	
	scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nomi-	
	nati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Ragionieri Com-	
	mercialisti della provincia in cui ha sede la società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	

	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le rego-	
	le procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 35 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	

	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 - Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normati-	
	va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci-	
	plinare il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal pre-	
	sente Statuto.	
	Art. 39 - Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 40 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	

31 di **31**